

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 55/A

### ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E B DI CALCIO FEMMINILE (STAGIONE SPORTIVA 2018/2019)

Il Presidente Federale

preso atto della richiesta della Divisione Calcio Femminile di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2018/2019, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale delle seguenti gare:

1. ultime tre giornate del Campionato Nazionale di Serie A di calcio femminile;
2. ultime tre giornate del Campionato Nazionale di Serie B di calcio femminile;

- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

- a) Per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo della Divisione Calcio Femminile relativi alle gare di cui ai punti 1 e 2 delle premesse:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art.29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata, in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte della società contro interessata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

b) Per i procedimenti avanti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale:

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti, innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, con procedura d'urgenza, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, potranno avvenire a mezzo fax o altro mezzo idoneo e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina